

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE

REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI LAUREA

Corso di laurea in Lettere

Classe di laurea n. L-10 Lettere

DM 270/2004, art. 12

R.D.A. art. 5

ADID

Art. 1 Finalità

- 1. Il presente regolamento didattico del corso di laurea in Lettere, di seguito denominato RAUL, definisce i contenuti dell'ordinamento didattico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma primo, del D.M. n. 270/2004 riguardante il "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei", di seguito denominato RAU.
- 2. L'ordinamento didattico e l'organizzazione del corso sono definiti nel rispetto della libertà di insegnamento e dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti.

Art. 2 Contenuti del Regolamento didattico di corso

- 1. Il Regolamento didattico di corso definisce le modalità di applicazione dell'ordinamento didattico specificandone gli aspetti organizzativi.
- 2. Il Regolamento didattico di corso determina in particolare:
 - a) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento, nonché delle altre attività formative;
 - b) l'eventuale articolazione in moduli degli insegnamenti;
 - c) gli obiettivi formativi specifici e i crediti di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
 - d) le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento;
 - e) gli specifici percorsi formativi o curricula offerti agli studenti;
 - f) le regole di presentazione dei piani di studio individuali ove necessario;
 - g) le tipologie delle forme didattiche, anche a distanza;
 - h) le tipologie degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
 - i) le disposizioni sugli eventuali obblighi di freguenza.
- 3. Il Regolamento didattico di corso, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma secondo, della Legge 341/1990, e dall'art. 12, comma primo del RAU, è approvato dal Senato accademico con le procedure previste dall'art. 49, comma secondo, dello Statuto.

Art. 3 Struttura e organizzazione del corso

- 1. Il corso di laurea è organizzato e gestito sulla base dei seguenti atti:
 - a) ordinamento didattico;
 - b) quadro degli insegnamenti e delle attività formative;
 - c) piano degli studi annuale.
- 2. L'ordinamento didattico è contenuto nel Regolamento didattico d'Ateneo che è approvato dal Senato Accademico, sentito il Consiglio d'Amministrazione e il Consiglio degli studenti, ed è emanato con Decreto rettorale dopo l'approvazione del Ministro con il parere del Consiglio Universitario Nazionale secondo quanto previsto dall'art. 11, comma primo della Legge 341/1990, ai sensi anche di quanto previsto dall'art. 11 del RAU.
- 3. Il quadro degli insegnamenti e delle attività formative è contenuto nel presente Regolamento didattico di corso di studio secondo quanto previsto dall'art. 12, comma secondo, lettere a) e b) del RAU, ed è emanato con Decreto rettorale.
- 4. Il piano annuale degli studi, definito in coerenza con il quadro degli insegnamenti e delle attività formative, è approvato annualmente dal Consiglio di Dipartimento, su proposta del Consiglio di Corso, e pubblicato nel Manifesto degli studi.

Art. 4 Ordinamento didattico

- 1. L'ordinamento didattico definisce la struttura e l'organizzazione del corso di laurea, individuando le modalità di applicazione dei vincoli definiti dalla classe di appartenenza del corso di laurea stesso. L'ordinamento didattico ai sensi del comma terzo dell'art. 11 del RAU in particolare determina:
 - a) la denominazione e la/le relativa/e classe/i di appartenenza;
 - b) gli obiettivi formativi del corso di laurea, in termini di risultati di apprendimento attesi anche con riferimento ai descrittori adottato in sede europea;
 - c) gli sbocchi professionali, anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT;
 - d) il quadro generale delle attività formative, nel rispetto dei vincoli della classe di appartenenza;
 - e) i crediti assegnati alle attività formative di ciascun ambito, riferendoli, per quanto riguarda le attività formative previste nelle lettere a) e b) dell'articolo 10, comma 1, ad uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - f) le conoscenze richieste per l'accesso e le modalità di verifica della preparazione iniziale;
 - g) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.
- 2. L'ordinamento didattico è definito nell'Allegato A del presente Regolamento, così come risulta dal sito ministeriale della Banca dati RAD.

Art. 5 Quadro degli insegnamenti e delle attività formative

- 1. Il Quadro degli insegnamenti e delle attività formative definisce per ogni *curriculum*:
 - a) l'elenco degli insegnamenti impartiti, con l'indicazione dei relativi settori scientifico-disciplinari, e delle altre attività formative;
 - b) i moduli didattici in cui sono eventualmente articolati gli insegnamenti, con l'indicazione dei relativi settori scientifico-disciplinari;
 - c) i crediti assegnati a ciascun insegnamento o attività formativa;
 - d) gli obiettivi formativi specifici di ogni insegnamento;
 - e) le eventuali propedeuticità.
- 2. Il Quadro degli insegnamenti e delle attività formative è definito negli Allegati B1 e B2 del presente Regolamento.

Art. 6 Piano degli studi annuale

- 1. Il Piano degli studi annuale determina le modalità organizzative di svolgimento del corso con particolare riguardo alla distribuzione degli insegnamenti nel triennio e in ciascun anno.
- 2. Il Piano degli studi viene proposto dal Consiglio di Corso di laurea o dalla Commissione didattica del Corso, definito annualmente dal Consiglio di Dipartimento, nel rispetto dell'ordinamento didattico e del quadro degli insegnamenti e delle attività formative, e approvato dagli organi di governo dell'ateneo.
- 3. Il Piano degli studi annuale è pubblicato nel Manifesto degli studi.

Art. 7 Accesso al corso di laurea

- 1. Per essere ammessi al corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo dalla vigente normativa, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma primo, del RAU.
- 2. Ai fini dell'inserimento e del regolare progresso nel corso di studio si richiede una adeguata preparazione

iniziale, costituita da:

- sicura padronanza della lingua italiana, anche di registro letterario, con adeguate capacità di analisi testuale;
- possesso delle fondamentali coordinate spazio-temporali (cronologia, geografia, geografia storica) e delle linee generali dello svolgimento storico della civiltà occidentale dall'antichità all'età contemporanea;

L'accesso agli insegnamenti di lingua e letteratura latina e lingua e letteratura greca presuppone una conoscenza delle relative lingue, quale quella che si acquisisce nella scuola secondaria; se non posseduta, tale conoscenza potrà comunque essere recuperata mediante corsi di base offerti dal Corso di Laurea.

- 3. La verifica della preparazione iniziale è effettuata, entro il mese di novembre di ciascun anno accademico, mediante una prova, finalizzata all'individuazione delle eventuali lacune.
- 4. Le lacune così individuate non precludono l'iscrizione, ma dovranno essere colmate durante il primo anno di corso, mediante obblighi formativi aggiuntivi indicati dal Consiglio di corso (corsi propedeutici, anche con obbligo di frequenza, o programmi di recupero).

Art. 8 Conseguimento del titolo di studio

- 1. Per conseguire la laurea lo studente deve acquisire 180 crediti.
- 2. In considerazione del fatto che a ciascun anno corrispondono convenzionalmente 60 crediti, la durata normale del corso di laurea è di tre anni.
- 3. Il titolo di studio può essere conseguito anche prima del triennio, purché lo studente abbia acquisito i 180 crediti previsti dal piano di studi.

Art. 9 Articolazione del corso di laurea

- 1. Il corso di laurea in Lettere comprende attività formative raggruppate nelle seguenti tipologie:
 - a) attività formative di base;
 - b) attività formative caratterizzanti;
 - c) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base o caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
 - d) attività a scelta dello studente;
 - e) attività formative relative alla preparazione della prova finale e alla conoscenza della lingua inglese;
 - f) attività formative per ulteriori conoscenze linguistiche, per eventuali tirocini formativi, per le abilità informatiche, telematiche e relazionali o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro.
- 2. I crediti assegnati ad ognuna delle tipologie di cui sopra è definito nell'allegato B1 del presente Regolamento.

Art. 10 Attività formative d'Ateneo

- 1. L'Ateneo definisce come qualificanti il profilo del laureato dell'Università di Udine determinate conoscenze informatiche, relazionali e relative alla lingua inglese, riferibili in particolare ad attività formative di cui alle lettere c) e d) del comma quinto dell'art. 9 del RAU.
- 2. Per essere ammesso alla prova finale del corso di laurea in Lettere lo studente deve aver dimostrato:
 - a) una conoscenza della lingua inglese corrispondente almeno al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento, superando la prova di accertamento standard gestita dal Centro Linguistico e Audiovisivi o

la prova finale di un corso di inglese del CLAV di livello superiore, con l'acquisizione di 6 crediti;

- b) conoscenze e abilità informatiche e telematiche, superando la prova di alfabetizzazione informatica gestita dal Centro Servizi Informatici e Telematici, con l'acquisizione di 3 crediti, ovvero altra prova organizzata dal Corso di studio.
- Il superamento di tali prove può essere sostituito da certificazioni riconosciute idonee dalle strutture competenti e non è richiesto qualora il percorso formativo del singolo studente includa altre attività formative relative rispettivamente alla lingua inglese e/o all'informatica idonee per livello e numero di CFU.
- 3. Le richieste conoscenze e abilità nel campo relazionale, utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, vengono acquisite dagli studenti attraverso le esperienze di tirocinio e/o le attività previste per la preparazione della prova finale.

Art. 11 Attività di tirocinio

- 1. Al fine di integrare le conoscenze acquisite con la frequenza ai corsi universitari mediante l'acquisizione di esperienze professionali, sono previsti periodi di tirocinio formativo in aziende e istituzioni (incluse strutture dell'ateneo stesso). Il numero di crediti da attribuire alle attività di tirocinio è definito, per ciascun *curriculum*, nell'allegato B1 del presente Regolamento.
- 2. Le attività di tirocinio sono regolate e gestite sulla base di linee comuni deliberate dal Consiglio di corso.
- 3. I crediti di tirocinio sono riconosciuti anche agli studenti che abbiano effettuato un periodo di studio all'estero di almeno un semestre nel quadro dei programmi europei di mobilità.

Art. 12 Attività formative relative alla preparazione della prova finale

- 1. La prova finale consiste nella redazione scritta e discussione di un elaborato, frutto di una ricerca su un argomento o problema circoscritto inerente il campo di studi specifico, concordato con un docente. La ricerca cui non è necessariamente richiesta originalità né esaustività dovrà però rispettare i paradigmi metodologici e le norme di presentazione proprie della comunicazione scientifica.
- 2. Il numero di crediti da attribuire alla prova finale può essere diverso per i diversi *curricula* ed è definito nell'allegato B1 del presente Regolamento.

Art. 13 Propedeuticità

- 1. Ai fini di un ordinato svolgimento dei processi di insegnamento e di apprendimento devono essere rispettate le propedeuticità tra gli insegnamenti, come stabilito nel Regolamento didattico di Ateneo.
- 2. L'elenco delle propedeuticità è riportato nell'allegato B2 del presente Regolamento.

Art. 14 Iterazione di insegnamenti

- Nell'ambito delle attività a scelta dello studente, è possibile iterare, anche parzialmente, un insegnamento e il relativo esame (con un apposito programma indicato dal docente), in particolare ai fini dell'acquisizione dei crediti nei settori scientifico-disciplinari: L-FIL-LET/04, L-FIL-LET/12, L-LIN/01, M-FIL/01, M-FIL/06, M-GGR/01, M-STO/01, M-STO/02, M-STO/04 richiesti dalla normativa vigente per l'accesso all'insegnamento.
- 2. Al di là dei casi di cui al comma precedente eventuali richieste di iterazione di insegnamenti dovranno

essere approvate dalla Commissione didattica del Corso.

Art. 15 Percorsi formativi specifici

- 1. All'interno del corso di laurea gli insegnamenti e le attività formative sono organizzate in modo da offrire percorsi differenziati atti a soddisfare specifiche esigenze culturali e professionali.
- 2. I percorsi formativi specifici, detti *curricula*, del corso di laurea in Lettere sono riportati di seguito con la descrizione degli obiettivi formativi specifici:
 - a1) denominazione: Italianistico
 - a2) obiettivi formativi specifici:
 - dimostrare padronanza del quadro storico e storico-culturale della civiltà italiana e conoscenza dei testi più rappresentativi della letteratura italiana, dalle origini all'età contemporanea, nonché dei rapporti di essa le tradizioni culturali e letterarie antica, medioevale e degli altri paesi europei;
 - conoscere e saper utilizzare i principi metodologici fondamentali e la terminologia specifica dei settori del sapere linguistico e letterario, nonché i principali repertori e strumenti di consultazione;
 - possedere adequate competenze di lingua inglese e di lingua latina;
 - possedere nozioni approfondite relative ad alcuni saperi settoriali (linguistica, filologia, scienze del libro, etc.) e competenze di analisi del testo.
 - a1) denominazione: Lettere classiche
 - a2) obiettivi formativi specifici:
 - dimostrare padronanza del quadro storico e storico-culturale della civiltà greco-romana dell'antichità e conoscenza dei testi più rappresentativi delle due letterature, anche in rapporto con la loro ricezione nella tradizione italiana ed europea;
 - conoscere e saper utilizzare i principi metodologici fondamentali e la terminologia specifica dei settori del sapere linguistico, filologico e letterario, nonché i principali repertori e strumenti di consultazione relativi al mondo antico;
 - possedere adeguate competenze di lingua inglese, competenze solide di lingua latina e di lingua greca, che consentano accesso diretto ai testi nelle lingue originali;
 - possedere nozioni approfondite relative ad alcuni saperi settoriali (glottologia e linguistica, filologia, scienze del libro, etc.).
 - b1) denominazione: Filosofico
 - b2) obiettivi formativi specifici:
 - dimostrare padronanza del quadro storico e storico-culturale della civiltà europea, a partire dalle sue radici antiche e fino all'età contemporanea;
 - possedere una solida conoscenza delle tappe fondamentali del pensiero filosofico, nonché dei principali temi dibattuti nei vari settori della ricerca filosofica contemporanea;
 - possedere adeguate competenze terminologiche, metodologiche e di analisi testuale negli ambiti della ricerca filosofica.
 - b1) denominazione: Storico
 - b2) obiettivi formativi specifici:
 - dimostrare sicura padronanza del quadro storico e storico-culturale della civiltà europea, in particolare dall'età medioevale a quella contemporanea;
 - possedere una solida conoscenza delle tappe fondamentali del pensiero storico, nonché dei principali temi dibattuti nei vari settori della ricerca storica contemporanea;
 - possedere adeguate competenze terminologiche, metodologiche e di analisi di testi, documenti, dati negli ambiti della ricerca storica.
- 3. Lo studente opera la scelta del *curriculum* all'inizio dell'anno in cui i percorsi del corso di laurea si differenziano, in base a quanto stabilito nel Manifesto degli studi.

Art. 16 Presentazione dei piani di studio individuali

Lo studente per particolari obiettivi formativi specificamente descritti e motivati può presentare al Consiglio di Facoltà domanda di approvazione di un Piano di studi individuale che deve essere compatibile con l'ordinamento didattico del Corso.

Art. 17 Tipologia delle forme didattiche

La modalità di svolgimento degli insegnamenti e delle altre attività formative del corso è: convenzionale.

Art. 18 Prove di profitto

La verifica dell'apprendimento degli studenti viene effettuata mediante prove d'esame le cui modalità sono disciplinate dal Regolamento Didattico d'Ateneo e dalle deliberazioni dell'organo collegiale della competente struttura didattica.

Art. 19 Obblighi di frequenza

Gli studenti sono tenuti a frequentare i corsi secondo modalità e limiti definiti dal Regolamento Didattico d'Ateneo e dalle deliberazioni dell'organo collegiale della competente struttura didattica.

Art. 20 Riconoscimento di crediti formativi

- 1. Gli eventuali studi compiuti con riguardo ai corsi di laurea ed ai corsi di diploma previsti dai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e riconosciuti in tutto o in parte ai fini del conseguimento del titolo di laurea del presente Corso.
- 2. In caso di passaggio o trasferimento il riconoscimento degli studi pregressi avviene nel rispetto dei criteri definiti nell'art. 156 del Regolamento Didattico d'Ateneo. In caso di passaggio o trasferimento di uno studente proveniente da un corso afferente alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico disciplinare non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati.
- 3. Il riconoscimento viene definito dalla Commissione didattica e approvato dal Consiglio di Corso.
- 4. Il riconoscimento, in termini di crediti formativi utili per il conseguimento del titolo, di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente, nonché di altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello postsecondario, alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso, non può essere superiore a 12 crediti.

Art. 21 Natura del presente Regolamento

Il presente regolamento ha la natura di Regolamento di Corso di studio previsto dall'art. 12 del D.M. 270/2004.

Art. 22 Entrata in vigore del presente Regolamento